

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 CPC

Il Dott. Mariano Piccione, nato a Lentini (SR) il 26.11.1977, residente in Messina, Via Pietro Nenni n. 4 (C.F. PCCMRN77S26E532R), ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Caio Domenico Gallo n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Spitale (C.F. SPTMRA66B08F158A), che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 III° c., 134 III° c e 176 II° c. C.P.C., al numero di fax 090.5731926 o al seguente indirizzo di posta elettronica avv.mauro.spitale@pec.giuffre.it, espone e chiede quanto segue.

FATTO

- L'odierno ricorrente, già dipendente della Tirreno-ambiente S.p.A. in liquidazione, società partecipata dal Comune di Mazzarrà S. Andrea, licenziato in data 01.09.2019 per giustificato motivo oggettivo (perdurante stato di crisi aziendale), presentava domanda al fine di essere iscritto nell'elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L.R. 20.09.2016.



- Con deliberazione di giunta comunale n. 90/Reg. del 19.08.2021 il Comune di Mazzarrà S. Andrea provvedeva ad istituire l'elenco comunale di mobilità interaziendale per le finalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 20/2016 ai sensi del quale

"I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. E' costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità' interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.



3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attivita' formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.

4. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni...."

- Sempre con la deliberazione sopra richiamata (n. 90/ Reg. del 19.08.2021) veniva approvata l'iscrizione dell'odierno ricorrente nel suddetto elenco di mobilità interaziendale quale ex dipendente della Tirrenoambiente S.p.A. in liquidazione, qualifica impiegato livello 4° C.C.N.L. F.I.S.E. settore nettezza urbana ed igiene ambientale.

- Con lettera raccomandata PEC del 27.08.2021 l'odierno ricorrente trasmetteva ad A.M.A.M. S.p.A. Azienda Meridionale Acqua Messina la deliberazione del Comune di Mazzarrà S. Andrea ed il proprio curri-



culum vitae dichiarando la disponibilità alla partecipazione a procedure di mobilità.

- Con determinazioni n. 254/678PN del 12.11.2021 e n. 291/678PN del 20.12.2021, A.M.A.M. S.p.A. dava atto della volontà di indire procedure selettive per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di varie figure professionali (tra le quali unità di personale di IV° livello) procedendo, altresì, all'avvio di procedura negoziata ed all'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara per l'affidamento dei servizi di selezione del predetto personale - procedura di mobilità nazionale - all'operatore economico MERITO S.r.l..

- Con atto stragiudiziale di diffida, notificato ad A.M.A.M. S.p.A. in data 17.03.2022, il Dott. Mariano Piccione intimava e diffidava la società a voler procedere al preventivo utilizzo delle graduatorie di mobilità regionale interaziendale in applicazione dell'art. 24 L.R. n. 20/16, ma senza esito alcuno.

- Con successiva determinazione n. 154/182 del 30.06.2022, A.M.A.M. S.p.A., sul presupposto della previsione di un piano di assunzioni per l'anno 2022/2023 finalizzato alla contrattualizzazione di 40 unità di personale tecnico ed amministrativo, ha pubblicato un



avviso di selezione interno per progressioni verticali.

- Con nuova determina n. 163/182 del 06.07.2022, A.M.A.M. S.p.A. ha revocato la procedura avviata con la determinazione sopra richiamata ed ha approvato un nuovo avviso di selezione pubblica con colloquio per Progressioni Verticali per la copertura di complessivi n. 58 posti.

Quanto sopra premesso in fatto si rileva in

DIRITTO

Violazione dell'art. 24 Legge Regionale n. 20/2016

Come già specificato, l'art. 24 dispone che *"I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con*



apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. E' costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilita' interaziendale regionale, con le finalita' di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1

3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attivita' formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.

4. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni....".

L'odierno ricorrente è stato inserito in detto elenco di mobilità interaziendale regionale, costituito presso il Comune di Mazzarrà S. Andrea, poiché in possesso dei requisiti di legge ovvero:



- 1) è stato dipendente di società controllata da enti locali ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) ha ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 C.C. non oltre otto anni dall'approvazione della predetta legge;
- 3) ha fatto domanda di iscrizione ed è stato inserito legittimamente nell'elenco di mobilità *de quo*.

La Società A.M.A.M. S.p.A. società in *house providing* partecipata al 100% dal Comune di Messina, che gestisce il servizio idrico integrato, ha evidenziato, attraverso gli atti sopra indicati, una carenza di organico che intende colmare attraverso le progressioni verticali o comunque - come previsto nei precedenti atti richiamati - attraverso assunzione di personale, ma senza osservare gli obblighi derivanti dall'art. 24 Legge Regionale n. 20/2016.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche amministrativa, le procedure di selezione riservate al personale interno per l'accesso ad aree o fasce superiori, come nella fattispecie, rientrano tra le procedure selettive aventi natura consuale.

In tal senso, con riferimento alle società a partecipazione pubblica, anche la Corte d'Appello di Catania (sentenza 12 luglio 2019 n. 780, conf. Giudice del



Lavoro Tribunale di Napoli 14 febbraio 2019 n. 1085), ha affermato la nullità dell'attribuzione di un inquadramento superiore anche al di fuori di procedure selettive poiché il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro che, dunque, deve coprirsi attraverso la regola della procedura selettiva.

Infatti con l'art. 19 del D.L.vo n. 175/2016 il legislatore, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli ed i principi sottesi alle procedure imposte alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono, dichiarando esplicitamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o procedure richiamate (si veda Corte di Cassazione sent. n. 19925/2019).

Anche il Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli atti normativi, con parere del 24 maggio 2010 n. 2415, ha osservato che per le società a partecipazione pubblica che erogano servizi di interesse generale



si pone l'esigenza di adottare procedure di assunzione idonee a selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti loro affidati.

E' evidente, dunque, che sia nel caso in cui A.M.A.M. S.p.A. intenda procedere a reclutare personale e colmare le carenze in organico attraverso selezioni interne per progressioni verticali, sia che realizzi tale obiettivo mediante selezioni aperte all'esterno, in ogni caso, nessuna compressione può subire il diritto dell'odierno ricorrente all'assunzione quale effetto di un obbligo di legge posto a carico della società partecipata.

Pertanto, sussistendo il *fumus boni iuris* in ordine alle ragioni giuridiche sopra esposte, imponendo la legge regionale un preventivo obbligo di chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, senza che residui un potere discrezionale in capo alle società controllate nella scelta delle modalità di copertura del posto, diviene conseguente anche il presupposto del *periculum in mora* ovvero il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla posizione soggettiva vantata dal ricorrente che deve qualificarsi, sulla scorta della normativa regionale, come diritto sog-



gettivo all'assunzione nella società partecipate che rilevino una carenza di organico.

Invero il ricorrente, privo del lavoro (da quasi tre anni) che costituisce la fonte primaria di reddito, subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 24 L.R. n. 20/2016 poiché si vedrebbe costretto ad uno stato di perdurante inoccupazione ed incertezza per il futuro tale da ripercuotersi negativamente non solo sullo stato di benessere psico-fisico individuale, ma anche del proprio nucleo familiare.

Quanto sopra premesso in fatto e ritenuto in diritto

si chiede

che l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia, con decreto *inaudita altera parte*, o previa comparizione personale delle parti, ordinare ad A.M.A.M. S.p.A. Azienda Meridionale Acqua Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa declaratoria di nullità degli eventuali contratti di lavoro nelle more stipulati, l'assunzione del ricorrente Piccione Mariano in A.M.A.M. S.p.A., attingendo dall'elenco di mobilità interaziendale di cui alla Legge Regionale 20/2016.



Nel merito, con espressa riserva di domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi,

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione nella società A.M.A.M. S.p.A. Azienda Meridionale Acqua Messina sussistendo i requisiti di legge, attingendo dal suindicato elenco di mobilità ex art. 24 L.R. 20/2016;

2) condannare la resistente società A.M.A.M. S.p.A. Azienda Meridionale Acqua Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di consentire l'assunzione del ricorrente Piccione Mariano;

3) con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si produce in copia: 1) preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delibera n. 90/Reg. del 19.08.2021 del Comune di Mazzarrà S. Andrea e certificato di conferma iscrizione dell'08.03.2021; 2) lettera racc. PEC del 27.08.2021; 3) determinazioni A.M.A.M.: n. 169/24 del 07.07.2020, n. 229/24 dell'08.10.2020, n. 254/678PN del 12.11.2021, n. 291/678PN del 20.12.2021, n. 154/182 del 30.06.2022, n. 163/182 del 06.07.2022; 4)



atto stragiudiziale di diffida del 03.03.2022; 5)
attestazione dello stato di disoccupazione.

Si dichiara che il valore della presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato poiché il reddito della parte è inferiore al limite stabilito dalla legge.

Messina, 26 luglio 2022

Avv. Mauro Spitale

